

Termini e Condizioni Generali d'Acquisto

Officine Meccaniche Villar Perosa S.R.L. da qui denominata OMVP

1. Disposizioni applicabili

(1) Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano esclusivamente a tutti gli acquisti di OMVP.

Esse si applicano sia all'acquisto di materiali di produzione (per la produzione interna a lotti, in particolare materie prime e sottoassiemi, inclusi componenti) sia all'acquisto di ricambi, utensili, servizi o macchinari e altri prodotti di qualsiasi natura, a condizione che l'applicazione di una delle disposizioni seguenti non sia espressamente limitata a singoli o specifici tipi di acquisto.

(2) Le presenti condizioni si applicano in via esclusiva. Eventuali Termini e Condizioni Generali del Fornitore che contraddicono o si discostano dalle presenti condizioni di acquisto non si applicheranno, salvo espressa indicazione scritta da parte di OMVP. L'accettazione o il pagamento di beni o servizi del Fornitore non costituiscono approvazione. Effettuando una prima consegna nel rispetto delle presenti condizioni, il Fornitore ne riconosce la validità come esclusivamente vincolanti anche per le forniture future.

(3) Le presenti condizioni di acquisto si applicano anche in tutti i casi in cui OMVP accetti consegne dal Fornitore senza rifiutare i Termini e Condizioni generali di quest'ultimo che si discostano dalle presenti condizioni, indipendentemente dal fatto che OMVP ne fosse o meno a conoscenza. Qualsiasi tentativo del Fornitore di avvalersi o riferirsi alla validità dei propri Termini e Condizioni è espressamente respinto.

(4) Le presenti condizioni si applicano anche a tutte le future relazioni commerciali con il Fornitore.

(5) Le disposizioni delle presenti condizioni si applicano in aggiunta a qualsiasi altro accordo che le Parti possano concludere tra loro, ad es. accordi quadro di fornitura, accordi di qualità, accordi di consegna in conto deposito, ecc.

(6) Se l'oggetto della fornitura o del servizio è un cosiddetto componente acquistato o un servizio per l'industria automobilistica che deve essere successivamente venduto all'interno di tale settore (componente automobilistico) ed è incorporato nei prodotti OMVP, ovvero utilizzato o lavorato, e l'oggetto della fornitura è disciplinato da specifiche tecniche di OMVP o dalle specifiche tecniche del cliente fornitore di OMVP, come un disegno tecnico o uno standard di fabbrica, di seguito denominato sinteticamente "particolare di serie", si applicano anche le seguenti disposizioni aggiuntive.

(7) I fornitori di particolari di serie garantiscono di essere certificati secondo **IATF 16949 o ISO 9001 e DIN EN ISO 14001**. Se un Fornitore non possiede tale certificazione, deve dichiarare per iscritto a OMVP quando prevede di ottenerla. Se il Fornitore dovesse perdere la certificazione per più di dodici mesi, OMVP avrà diritto a recedere straordinariamente da qualsiasi contratto di fornitura. Lo stato delle certificazioni verrà verificato durante tutte le valutazioni semestrali dei fornitori. Il Fornitore deve informare OMVP tempestivamente, per iscritto e senza alcuna richiesta, di eventuali modifiche alle certificazioni, fornendo la relativa documentazione.

(8) In caso di sospetti problemi di qualità o ritardi nella consegna dei particolari di serie, OMVP potrà effettuare un audit con un preavviso di ventiquattro ore. In tal caso il Fornitore deve mettere a disposizione il personale accompagnatore e garantire l'accesso ai siti produttivi. OMVP potrà acquisire una visione completa e approfondita di tutti i dati relativi alla qualità, controllo di produzione e logistica in loco. Gli audit possono essere svolti anche da OMVP in collaborazione con il cliente. Qualora un audit porti alla conclusione che il Fornitore non rispetta adeguatamente le misure di assicurazione qualità, agisce con negligenza o causa

colpevolmente ritardi critici nella consegna, OMVP potrà recedere straordinariamente dai contratti di fornitura in questione.

2. Conclusione e modifiche del contratto

(1) Le richieste rivolte al Fornitore riguardo ai suoi prodotti e alle condizioni per i servizi o richieste di preventivo non sono vincolanti per OMVP.

(2) Per i particolari di serie può essere stipulato un contratto scritto che stabilisca prezzi, condizioni di pagamento e specifiche.

(3) Per ordini d'acquisto, accordi e programmi di consegna, è vincolante esclusivamente l'ordine scritto di OMVP.

(4) I contratti entrano in vigore quando l'ordine d'acquisto viene confermato dal Fornitore, a condizione che non differisca dall'ordine di OMVP. OMVP dovrà indicare espressamente eventuali divergenze. Qualsiasi deviazione dagli ordini non sarà consentita se non previamente approvata per iscritto da OMVP.

(5) Se il Fornitore non conferma un ordine entro 5 giorni dall'istruzione scritta, l'ordine entrerà in vigore conformemente a quanto disposto da OMVP.

(6) I programmi di consegna nell'ambito di un sistema di pianificazione ordini diventano vincolanti se il Fornitore non li contesta entro due giorni lavorativi dalla comunicazione.

(7) Il Fornitore riceverà, in forma di accordi quadro o altro formato, una panoramica delle quantità di consegna ai fini della pianificazione (previsioni di quantità). Tali previsioni non costituiscono programmi e termini di consegna garantiti e non danno luogo a pretese del Fornitore verso OMVP. Qualora i prodotti ordinati richiedano materie prime utilizzate dal Fornitore esclusivamente per i prodotti OMVP, verrà concessa un'autorizzazione di approvvigionamento per le quantità dei successivi tre mesi. In tal caso, OMVP si impegna a sostenere i costi di approvvigionamento delle materie prime in caso di cancellazione a breve termine delle forniture, previa presentazione della relativa prova.

(8) OMVP può richiedere in qualsiasi momento modifiche ai prodotti (in particolare per quanto riguarda la loro costruzione ed esecuzione), in qualsiasi momento, anche dopo la conferma dell'ordine. In tal caso il Fornitore deve informare OMVP immediatamente di eventuali conseguenze in termini di costi o tempi di consegna, e le Parti concorderanno eventuali adeguamenti contrattuali.

(9) Il Fornitore è tenuto a rispettare sempre le specifiche dei clienti di OMVP. Anche dopo la conferma dell'ordine, le specifiche modificate devono essere rispettate e soddisfatte.

(10) Gli accordi telefonici o verbali comprese le successive modifiche o estensioni delle presenti condizioni generali d'acquisto, devono essere confermati per iscritto per essere validi. Analogamente, gli accordi verbali conclusi dopo la stipula del contratto e gli eventuali accordi accessori di qualsiasi natura devono essere registrati per iscritto per essere validi.

(11) Il requisito della forma scritta può essere soddisfatto tramite trasferimento digitale dei dati.

(12) La presentazione di offerte, progetti tecnici, studi preliminari, ecc. da parte del Fornitore, o preventivi, è gratuita per OMVP e in particolare non obbliga OMVP all'emissione di un ordine, salvo diverso accordo scritto.

3. Prezzi e condizioni

(1) In linea di principio si applicano i prezzi in base ai quali OMVP emette gli ordini d'acquisto. Qualora in singoli casi il Fornitore deve indicare un prezzo differente nella conferma d'ordine, tale prezzo deve essere espressamente approvato da OMVP. Tutti i prezzi concordati sono fissi e, salvo diverso accordo, si intendono franco destino fino al luogo di consegna designato da OMVP (DAP). I prezzi includono imballo, scarico, pedaggi, supplementi carburante e altri costi accessori (assicurazione, certificazioni, ecc.) e s'intendono al netto dell'IVA. Le merci devono essere consegnate DDP OMVP — Incoterms 2010.

(2) Se si concorda che le spese di spedizione siano a carico di OMVP, è necessario rispettare le istruzioni di spedizione impartite da OMVP. OMVP non è tenuta a stipulare un'assicurazione di spedizione (cliente esente). Se la merce è soggetta a dazi doganali, il Fornitore è tenuto a preparare copie sufficienti dei documenti necessari per il pagamento di tali dazi per la compagnia di spedizione incaricata e a presentarli preventivamente via MAIL a OMVP.

(3) Se non è concordato un prezzo di consegna inclusivo, il Fornitore può addebitare i costi di imballaggio; se è previsto il ritorno degli imballi, OMVP accrediterà l'intero importo di tali costi

(4) OMVP non coprirà costi aggiuntivi dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni di spedizione.

(5) Per i componenti di serie si applicheranno i prezzi concordati per la durata del contratto. Qualora il cliente finale decida di avviare con OMVP un'attività di revisione dei costi volta ad ottenere efficienze di costo relative alla fornitura oggetto del contratto, il fornitore dovrà essere coinvolto in tale attività, rendendosi disponibile ad esplorare insieme tutte le opportunità di risparmio che porteranno anche ad una revisione dei prezzi.

(6) Qualora i costi dei componenti di serie per il Fornitore diminuiscano, OMVP potrà richiedere una riduzione di prezzo proporzionale al valore creato. Per i componenti di serie, i supplementi di prezzo dei materiali, come rottami ed elementi di lega, saranno negoziati separatamente e indicati separatamente nei quadri normativi. Saranno adattati ai prezzi di mercato correnti a intervalli concordati. Per i componenti di serie, i campioni iniziali, gli ordini di prova e le preserie saranno dedotti dal prezzo di serie. I campioni iniziali devono essere forniti dal Fornitore gratuitamente.

(7) Qualsiasi modifica ai processi (processi produttivi, controlli di collaudo, processi di misurazione, impianti, siti produttivi, sistemi ERP, ecc.) possono comportare conseguenze impreviste per il cliente o per OMVP. Per questo motivo, le modifiche possono essere effettuate esclusivamente previo accordo reciproco e dopo approvazione scritta da parte di OMVP. Il Fornitore dovrà informare immediatamente OMVP di qualsiasi modifica pianificata ai processi, al proprio sito di produzione o a quello dei suoi subfornitori, nonché di eventuali modifiche ai materiali di base utilizzati. Le modifiche non saranno consentite fino a quando OMVP non le avrà approvate per iscritto.

(8) Se la produzione o la consegna viene sospesa da un subfornitore per oltre 12 mesi, ciò deve essere comunicato a OMVP e dovranno essere effettuate nuove campionature o ordini di prova.

4. Condizioni di pagamento, Garanzie

(1) I termini di pagamento concordati sono vincolanti per tutta la durata dell'accordo. Modifiche unilaterali alle condizioni di pagamento, in particolare le scadenze di pagamento da parte del Fornitore, non sono ammesse.

(2) Non è consentita una modifica unilaterale delle condizioni di pagamento, né la richiesta anticipata di crediti derivanti dal rapporto giuridico, né la richiesta di garanzie da parte del Fornitore, anche nel caso in cui OMVP sia in ritardo nei pagamenti o le sue condizioni finanziarie peggiorino sensibilmente.

5. Consegna, Ritardo nella consegna

(1) Il Fornitore deve includere una bolla di consegna con ogni spedizione, indicando il numero d'ordine OMVP.

(2) La data determinante per stabilire se una data o scadenza di consegna è stata rispettata è quella in cui OMVP riceve la merce. Se, in via eccezionale, non è prevista la consegna "franco destino" (DDP Incoterms 2010), il Fornitore deve mettere a disposizione la merce puntualmente secondo le tempistiche concordate con il vettore. Salvo diverso accordo, il Fornitore emetterà un avviso di spedizione al momento dell'invio della merce. Se il vettore non ritira la merce come comunicato, il Fornitore deve informare immediatamente OMVP.

(3) La consegna deve essere puntuale e conforme alla descrizione, alle caratteristiche e alla quantità indicate nell'ordine o nel programma di consegna. La data di consegna riportata nell'ordine è vincolante; se mancante, la scadenza decorre dalla data della conferma d'ordine.

(4) Il Fornitore deve eseguire personalmente tutte le forniture. L'assegnazione di ordini a terzi (subappaltatori), anche se il Fornitore consegna a proprio nome, non è ammessa senza approvazione di OMVP. Subappaltatori di parti in serie devono essere certificati IATF 16949 e DIN EN ISO 14001.

(5) Se il Fornitore effettua attività di montaggio, salvo diverso accordo, sosterrà tutte le spese accessorie, quali costi di viaggio, attrezzature e alloggio.

(6) In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore deve pagare a OMVP una penale dell'1% del prezzo della merce in ritardo per ogni settimana iniziata, fino a un massimo del 10%. Restano impregiudicati ulteriori diritti al risarcimento. Il Fornitore deve coprire, tra gli altri: costi di viaggio, costi di produzione aggiuntivi, costi per turni extra, costi di fermo impianto, costi di conversione, costi di prova e perdita di profitto (sia di OMVP che dei suoi clienti). Le penali saranno compensate con le richieste di risarcimento. OMVP deve essere aggiornata quotidianamente sui piani di recupero.

(7) Se il Fornitore prevede difficoltà nella produzione, nell'approvvigionamento dei materiali o altri problemi che possano compromettere la consegna puntuale o conforme agli standard, deve informare immediatamente l'ufficio Acquisti di OMVP, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo e le sue conseguenze, insieme alle misure correttive che intende adottare.

(8) Per i componenti di serie, il Fornitore è tenuto a fornire a OMVP un piano di progetto su richiesta di quest'ultimo. OMVP ha il diritto di verificare in qualsiasi momento presso la sede del Fornitore che l'ordine proceda secondo i tempi previsti. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, OMVP sarà autorizzata in qualsiasi momento a richiedere l'adozione di misure per garantire il rispetto di tali tempi, oppure a eseguire tali misure o a farle eseguire da terzi a spese del Fornitore.

(9) Per le parti di serie, OMVP ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento, anche con breve preavviso, un audit di processo presso il Fornitore gratuitamente.

(10) Per le parti in serie, OMVP può monitorare la produzione per più giorni (Run & Rate) ed esaminare capacità e stabilità dei processi.

(11) Il Fornitore deve garantire che gli standard tecnici applicati siano nella versione più aggiornata.

(12) Consegne parziali o eccedenti non sono consentite salvo autorizzazione scritta. Eventuali costi aggiuntivi non saranno a carico di OMVP.

(13) Il Fornitore dovrà applicare il principio FIFO lungo l'intera catena logistica quando lavora con componenti seriali, ovvero il primo articolo deve essere elaborato e consegnato per primo. Inoltre, il Fornitore garantisce la tracciabilità continua dei componenti seriali. In particolare, il Fornitore deve essere in grado di riprodurre cronologicamente e fisicamente tutte le fasi essenziali del processo per ogni consegna a OMVP. Su richiesta di OMVP, il Fornitore dovrà fornire tali dati immediatamente e gratuitamente.

(14) Le consegne anticipate saranno accettate da OMVP solo previo accordo scritto. Se il Fornitore consegna i prodotti prima del termine di consegna concordato, OMVP si riserva il diritto di farli rispediti a spese e rischio del Fornitore. Se OMVP non rispedisce i prodotti a seguito di una consegna anticipata, i prodotti saranno conservati in magazzino fino al termine di consegna concordato a spese e rischio del Fornitore. In caso di consegna anticipata, OMVP avrà il diritto di utilizzare il termine di consegna concordato come base per il calcolo della data di pagamento.

(15) Per lotti, dimensioni e pesi, fanno fede i valori determinati da OMVP in fase di test iniziale.

(16) I Fornitori devono rispettare le normative vigenti in materia di imballaggio. Il Fornitore è tenuto a ritirare gratuitamente gli imballaggi. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore si farà carico dei relativi costi di smaltimento sostenuti da OMVP.

(17) Le illustrazioni, le descrizioni di sistema e funzionali, i manuali d'uso, gli schemi elettrici, le qualifiche generali di fabbrica, i rapporti di prova, i certificati di prova e di accettazione, gli elenchi dei pezzi di ricambio e le clausole di garanzia associati alle consegne effettuate in base ai nostri ordini di acquisto costituiscono parte integrante dello stesso.

(18) Qualora i campioni iniziali di parti in serie non possano essere consegnati entro il termine concordato o la produzione in serie non possa essere avviata entro il termine concordato, OMVP avrà il diritto straordinario di recedere dai contratti di fornitura in questione. Eventuali costi o perdite derivanti da ciò saranno a carico del Fornitore, a meno che quest'ultimo non sia responsabile delle circostanze. Inoltre, OMVP avrà il diritto di richiedere la restituzione di eventuali pagamenti una tantum già effettuati.

(19) Se la fornitura include anche un software, OMVP avrà il diritto illimitato nel tempo di utilizzare tale software nella misura consentita dalla legge e nell'ambito appropriato per l'utilizzo della merce in conformità al contratto. OMVP può elaborarlo, duplicarlo, tradurlo o convertirlo dal codice oggetto al codice sorgente e può crearne copie di backup. OMVP ha inoltre il diritto di concedere diritti di utilizzo in misura adeguata ai propri clienti, ove necessario, per consentire loro di utilizzare e utilizzare l'articolo consegnato loro da OMVP.

(20) I componenti di serie devono essere imballati in conformità alle istruzioni di imballaggio OMVP e agli standard di fabbrica OMVP. In assenza di istruzioni di imballaggio da parte di OMVP, il Fornitore sarà responsabile di garantire che i prodotti contrattuali siano imballati in modo tale da garantire la consegna in conformità alle specifiche e tenendo conto del mezzo di trasporto utilizzato, in modo che non vi sia alcun deterioramento della fruibilità dei prodotti anche dopo 6 mesi di stoccaggio. Una volta progettato e utilizzato, l'imballaggio non può essere modificato senza l'autorizzazione scritta di OMVP. Per i componenti di serie, il Fornitore deve disporre di adeguati processi di stoccaggio e logistica che tengano conto dell'imballaggio e garantiscano che non vi sia alcun danno alla fruibilità dei prodotti. Sia OMVP che il Fornitore dovranno tenere una contabilità di carico per i vuoti, in cui l'entrata e l'uscita dei vuoti possano essere registrate senza soluzione di continuità. In caso di discrepanze nei vuoti, le Parti si concederanno reciprocamente l'accesso ai rispettivi registri contabili, per chiarire le discrepanze e chiarire eventuali costi derivanti. Il Fornitore si farà carico dei costi per l'approvvigionamento, lo smaltimento, il trasporto e il ritrasporto degli imballaggi. Il Fornitore dovrà garantire che tutti gli imballaggi vengano trasportati, immagazzinati e puliti.

(21) I vuoti saranno smaltiti presso il Fornitore per i componenti di serie. Il Fornitore deve disporre di un processo funzionante per lo smaltimento degli imballaggi che garantisca la disponibilità di vuoti in quantità sufficienti a coprire le esigenze di consegna. I vuoti forniti da OMVP rimangono di proprietà di OMVP a tempo indeterminato. Il Fornitore non avrà alcun diritto di ritenzione per alcun motivo. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno ai vuoti forniti. Qualsiasi perdita o danno deve essere segnalato per iscritto a OMVP. I vuoti forniti devono essere utilizzati per il trasporto tra il Fornitore e OMVP. Il Fornitore deve disporre di quantità sufficienti di vuoti per la produzione e lo stoccaggio presso la propria sede. I vuoti forniti da OMVP possono essere utilizzati per soddisfare le esigenze di un massimo di due settimane.

(22) In caso di carenza di vuoti per parti di serie, il responsabile della pianificazione dei materiali di OMVP deve essere informato immediatamente. Eventuali misure necessarie devono essere concordate congiuntamente. Se necessario, è necessario passare a imballaggi

sostitutivi. Gli imballaggi sostitutivi possono essere ottenuti solo con l'approvazione dei reparti di pianificazione dei materiali o di controllo qualità di OMVP. Per garantire la consegna al cliente di OMVP, il Fornitore non ha il diritto di interrompere la produzione a causa della carenza di vuoti.

6. Forza maggiore

(1) Forza maggiore, scioperi, interruzioni non colpose, disordini, misure ufficiali e altri eventi inevitabili esonerano OMVP dall'obbligo di accettare le consegne in tempo utile per la durata di tali eventi. Durante tali eventi e per due settimane dalla loro cessazione, OMVP avrà il diritto, fatti salvi gli altri suoi diritti, di recedere dal contratto in tutto o in parte, a condizione che tali eventi siano di durata non trascurabile e che la sua domanda diminuisca considerevolmente a causa della necessità di approvvigionarsi dei prodotti in altro modo.

(2) Scioperi che interessino il Fornitore o i trasporti pubblici, o eventi di qualsiasi natura che si verifichino presso subappaltatori o subfornitori del Fornitore, non costituiscono forza maggiore e non giustificano la mancata esecuzione delle consegne.

7. Trasferimento del rischio

(1) Il rischio di perdita o danneggiamento accidentale della merce passerà a OMVP al termine dello scarico della merce nel luogo di consegna, per tutte le modalità di spedizione.

(2) In caso di fornitura di servizi di lavoro, inclusi i servizi di montaggio, il rischio passerà al momento dell'accettazione formale da parte di OMVP tramite un verbale di accettazione o altra dichiarazione scritta. L'accettazione definitiva (accettazione finale) avrà luogo una volta che tutti i servizi contrattuali saranno stati eseguiti in modo completo e corretto, che l'impianto sarà stato installato e messo in funzione e che sarà stata fornita la prova dei valori di garanzia concordati. L'accettazione finale deve essere richiesta per iscritto dal Fornitore. Inoltre, il Fornitore dovrà inviare un rappresentante autorizzato per ricevere tale accettazione. Verrà redatto e rilasciato un verbale o un certificato per attestare l'accettazione finale. L'accettazione finale può essere rifiutata da OMVP in caso di difetti significativi che compromettano la funzionalità degli articoli consegnati. In presenza di tali difetti significativi, l'accettazione finale sarà concessa una volta che tali difetti saranno stati rimossi.

8. Garanzia

(1) I costi di garanzia saranno a carico del Venditore; qualora il Venditore venga dimostrato, a campione, responsabile dei difetti riscontrati dai clienti finali, il Fornitore dovrà risarcire OMVP di tutti i costi e le spese dovuti a tali difetti sull'intero lotto di Prodotti forniti.

(2) Il Fornitore dovrà fornire a prodotti privi di difetti fisici e di proprietà. Il Fornitore garantisce che i beni sono realizzati con materiali idonei, privi di difetti al 100%, lavorati con cura e correttamente in conformità con gli standard industriali riconosciuti e altri standard applicabili, e che i beni sono illimitatamente idonei allo scopo stabilito nel contratto e che possiedono le qualità garantite e i valori prestazionali concordati. Tutte le illustrazioni o garanzie presenti nei cataloghi, negli opuscoli, nella documentazione commerciale e nei sistemi di controllo qualità del Fornitore sono vincolanti per il Fornitore. Le specifiche tecniche costituiscono garanzie per OMVP.

(3) Il Fornitore garantisce inoltre che l'entità delle sue consegne, incluso il trasporto a OMVP, soddisfa i principi fondamentali di prova per la sicurezza sul posto di lavoro validi al momento dell'ordine, le disposizioni delle normative ambientali attualmente in vigore e le disposizioni e linee guida pertinenti delle autorità, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

(4) La presente garanzia si applica anche ai servizi dei subappaltatori e degli agenti del Fornitore. Si applica inoltre alle consegne sostitutive, ai miglioramenti successivi e all'eliminazione dei difetti.

(5) La garanzia del Fornitore non è limitata o esclusa dal fatto che parti, sistemi, soluzioni costruttive o procedure raccomandate da OMVP in qualità di committente rientrino nell'ambito di fornitura. Qualora il Fornitore ritenga che tali raccomandazioni non siano appropriate, è tenuto a informare tempestivamente OMVP.

(6) In caso di vizi materiali, si presume che il vizio esistesse già al momento del trasferimento del rischio, a meno che tale sospetto non sia incompatibile con la natura della cosa o del vizio.

(7) Il Fornitore si impegna ad attuare un sistema di garanzia della qualità collaudato e consolidato per i prodotti e i servizi oggetto della fornitura, in conformità con le norme ISO o DIN applicabili. Ciò include anche i controlli delle merci in uscita, nell'ambito dei quali il Fornitore deve verificare se i prodotti da consegnare sono privi di difetti materiali e se corrispondono alle caratteristiche e agli standard concordati. OMVP ha il diritto di esaminare il sistema di garanzia della qualità del Fornitore e di eventuali subappaltatori tramite audit di qualità. Qualora il Fornitore dovesse consegnare più volte parti per le quali una determinata caratteristica non soddisfa le specifiche, OMVP può richiedere l'esecuzione di controlli aggiuntivi, a spese del Fornitore. Qualora, nonostante i controlli aggiuntivi, vengano consegnati ulteriori pezzi con lo stesso difetto, OMVP può richiedere che una società esterna certificata esegua un controllo al 100% dei prodotti contrattuali fino a quando non sia possibile garantire che le consegne saranno effettuate secondo le specifiche, a spese del Fornitore.

(8) Il Fornitore è tenuto a informare spontaneamente a OMVP di eventuali modifiche alle sue condizioni di produzione e collaudo e ad astenersi dal consegnare parti di serie prodotte dopo le modifiche di processo fino a quando OMVP non le abbia approvate come parti di serie.

(9) Il fornitore di parti di serie è tenuto a rispettare i requisiti di legge e regolamentari del paese di ricezione, del paese di spedizione e, se previsto, del paese di destinazione identificato dal cliente.

9. Reclami per difetti e regresso

(1) Per le consegne di merci, l'accettazione è subordinata all'accertamento dell'assenza di difetti, in particolare della correttezza, completezza e idoneità allo scopo. Tale accertamento deve essere effettuato nella misura e nel più breve tempo possibile nell'ambito delle normali attività commerciali. Qualora vengano riscontrati difetti, OMVP ne informerà immediatamente il Fornitore. Altri difetti individuati solo durante la lavorazione o l'uso appropriato della merce consegnata saranno comunicati a OMVP non appena scoperti. Il Fornitore è consapevole di dover effettuare un controllo della merce in uscita ai sensi del paragrafo 10 (7) con i relativi certificati di collaudo e che ulteriori controlli di qualità regolari saranno eseguiti al momento della lavorazione degli articoli consegnati nell'ambito della successiva catena di fornitura. Pertanto, qualora i difetti non dovessero manifestarsi fino alla lavorazione della consegna, i reclami di OMVP per tali difetti sussisteranno e il Fornitore non potrà avvalersi di un eventuale termine di prescrizione iniziato a decorrere; ciò non si applica se il Fornitore può dimostrare che ciò è avvenuto esclusivamente per grave negligenza non imputabile al processo del Fornitore o che i difetti non sono stati scoperti prima della scadenza del termine di prescrizione.

(2) In caso di consegne difettose, il Fornitore dovrà innanzitutto provvedere alla riparazione, ovvero (a scelta di OMVP) riparare il difetto o consegnare un articolo sostitutivo (parti di ricambio). In entrambi i casi, il Fornitore sosterrà tutti i costi sostenuti da lui o da OMVP, ad esempio trasporto, costi di manodopera e materiali o costi per l'ispezione al ricevimento di una quantità maggiore del normale. Lo stesso vale per eventuali costi di smontaggio e montaggio. In caso di consegne successive, il Fornitore dovrà ritirare i prodotti difettosi a proprie spese. In assenza di riparazione, se tale riparazione non è accettabile per OMVP o se il Fornitore non inizia immediatamente la prestazione, OMVP può recedere dal contratto/ordine senza preavviso e restituire la merce a rischio e spese del Fornitore. In questo e in altri casi urgenti, in particolare

per prevenire pericoli gravi o per evitare danni maggiori, qualora non sia più possibile informare il Fornitore del difetto e stabilire un termine (anche breve) per la sua eliminazione, OMVP potrà far eliminare i difetti direttamente a spese del Fornitore o farli eliminare da terzi.

(3) Se il Fornitore non inizia immediatamente a correggere il difetto in questione quando richiesto da OMVP, OMVP avrà il diritto di far riparare il difetto direttamente o tramite terzi, a spese del Fornitore.

(4) I reclami per difetti si prescrivono dopo 5 anni. Resta inteso che periodi di garanzia più lunghi possono essere richiesti dal Costruttore.

(5) Qualora OMVP estenda ai propri clienti una responsabilità per difetti più lunga o più completa, il Fornitore sarà tenuto ad accettare di essere vincolato da tale responsabilità anche in futuro, dopo averne ricevuto comunicazione scritta.

(6) Qualora OMVP sostenga costi derivanti da merci difettose, in particolare costi di trasporto, manodopera, materiali o indagini, il Fornitore dovrà rimborsare tali costi a OMVP.

(7) Ulteriori reclami, in particolare richieste di risarcimento danni o reclami ai sensi della garanzia del Fornitore, rimangono impregiudicati.

(8) L'accettazione incondizionata di una consegna o di un servizio ritardato non costituisce una rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento danni spettante a OMVP in virtù di tale consegna o servizio ritardato.

(10) Se i clienti di OMVP ricorrono a una procedura di mercato di riferimento o a una procedura simile comune nel settore automobilistico per la determinazione e il calcolo dei diritti di garanzia e applicano tale procedura nei confronti di OMVP per difetti nei prodotti di OMVP derivanti da difetti nei prodotti del Fornitore, tale procedura si applicherà anche al rapporto di fornitura tra il Fornitore e OMVP.

10. Responsabilità del prodotto e richiamo

(1) Qualora venga presentata una richiesta di risarcimento danni nei confronti di OMVP per responsabilità del prodotto, il Fornitore sarà tenuto a tenere OMVP indenne da tali richieste nella misura in cui la perdita o il danno siano stati causati da un difetto dell'articolo contrattuale consegnato dal Fornitore. Per la responsabilità per colpa, tuttavia, ciò si applica solo in caso di colpa del Fornitore. Se la causa della perdita o del danno è di responsabilità del Fornitore, quest'ultimo avrà l'onere della prova.

(2) Il Fornitore sarà tenuto a fornire a OMVP tutte le informazioni e il supporto, nella misura ragionevole, per consentire a OMVP di difendersi da tali richieste.

(3) Il Fornitore si farà carico di tutti i costi e le spese sostenuti nelle circostanze di cui al punto (1), inclusi i costi di eventuali procedimenti legali.

(4) Nell'ambito della sua responsabilità, il Fornitore è inoltre tenuto a rimborsare a OMVP tutti i costi e le spese sostenuti nell'ambito o in relazione a eventuali campagne di richiamo condotte da OMVP. OMVP informerà il Fornitore, nella misura possibile e ragionevole, del contenuto e della portata di eventuali campagne di richiamo e gli darà la possibilità di presentare la propria risposta. Resta impregiudicato il diritto di presentare reclami più ampi.

(5) Per il resto si applicano le disposizioni di legge pertinenti.

11. Assicurazione

(1) Il Fornitore di componenti di serie è tenuto a stipulare a proprie spese un'assicurazione estesa di responsabilità civile e di responsabilità civile per danno da prodotto, a copertura dei rischi di responsabilità civile per danno da prodotto, incluso il rischio di richiamo, con una compagnia assicurativa rinomata e in misura sufficiente, e a mantenere tale assicurazione per tutta la durata del rapporto commerciale, compresi i periodi di garanzia.

(2) Su richiesta, il Fornitore deve fornire tempestivamente la prova dell'avvenuta stipula di tale assicurazione. Qualora il Fornitore non sia in grado di fornire la prova di tali polizze assicurative entro due settimane, OMVP avrà il diritto di stipulare tale assicurazione a spese del Fornitore.

12. Annullamento/risoluzione di ordini di acquisto/contratti

(1) Per i componenti di serie, il Fornitore è tenuto a consegnare a OMVP i prodotti a condizioni competitive e in conformità con i requisiti di qualità fino alla cessazione della produzione di tali prodotti.

(2) OMVP può recedere dagli ordini di acquisto o dai contratti con un preavviso di 6 mesi, mentre il Fornitore può recedere con un preavviso di 24 mesi. A seguito della risoluzione da parte del Fornitore, quest'ultimo è tenuto a comunicare a OMVP tutti i suoi subfornitori di componenti e materie prime per i prodotti in questione entro 2 settimane dalla risoluzione.

(3) Se un cliente di OMVP annulla o abbandona il proprio ordine in via straordinaria o senza motivo, OMVP avrà il diritto, indipendentemente dal suo diritto di recesso, e il Fornitore sarà tenuto a cercare di concludere un altro accordo con un altro cliente che tenga conto di tali circostanze. Salvo diverso accordo, si applicano i seguenti gradi di obbligo:

(i.) la quantità prevista per il mese successivo all'ordine (Mese 1) è ordinata in modo vincolante;

(ii.) la quantità ordinata per il mese successivo (Mese 2) darà diritto al Fornitore di procurarsi i materiali preliminari. Qualora tale quantità non venga successivamente ritirata da OMVP, il Fornitore avrà il diritto di fatturare a OMVP i materiali preliminari procurati, nel qual caso OMVP potrà richiederne la consegna. Qualsiasi quantità aggiuntiva prodotta e materiali procurati saranno esclusivamente a rischio e per conto del Fornitore.

(4) Entrambe le Parti avranno il diritto di recedere dal contratto senza preavviso per motivi sostanziali in qualsiasi momento. I motivi sostanziali includono in particolare:

(i.) l'apertura di una procedura di insolvenza sui beni di una delle Parti o il rifiuto di tale procedura a causa della mancanza di beni, o la liquidazione di una delle Parti; la violazione di obblighi contrattuali essenziali; nel caso di una violazione che può essere sanata, anche se solo dopo che la Parte non responsabile ha dato istruzioni scritte all'altra Parte di sanare la violazione, l'ha avvertita dell'imminente risoluzione per motivi sostanziali e le è stato concesso un termine ragionevole di almeno quattro settimane, ma non ha prodotto alcun risultato;

(ii.) una Parte cade sotto il controllo di un concorrente dell'altra Parte a causa di un cambiamento nei suoi proprietari o azionisti.

(5) In caso di annullamento o di altra risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto a restituire a OMVP tutti i beni e i documenti di OMVP e tutti gli altri oggetti, comprese tutte le illustrazioni e gli altri documenti, dispositivi e utensili.

13. Esecuzione dei lavori

Le persone che svolgono lavori nei locali dello stabilimento ai sensi del contratto devono attenersi alle disposizioni dei regolamenti aziendali pertinenti. È esclusa la responsabilità per eventuali incidenti subiti da tali persone nei locali dello stabilimento, a meno che non siano causati da violazioni intenzionali o gravemente negligenti dei doveri da parte dei rappresentanti legali o degli agenti di OMVP.

14. Diritti di proprietà industriale di terzi

(1) Il Fornitore garantisce che la consegna e l'utilizzo dei beni non violeranno i diritti di proprietà industriale di terzi.

(2) Qualora un terzo dovesse avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di OMVP, il Fornitore sarà tenuto a tenere indenne OMVP da tale richiesta alla prima richiesta scritta di quest'ultima. Tale obbligo di manleva del Fornitore copre tutte le spese che dovessero rivelarsi necessarie per OMVP in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi.

15. Riservatezza

(1) OMVP si riserva la piena proprietà e il copyright su tutte le illustrazioni, i disegni, la documentazione, i campioni, i modelli, le

sostanze, i componenti, il know-how ecc. forniti al Fornitore, di seguito collettivamente denominati "informazioni", anche sotto forma digitale.

(2) Le informazioni messe a disposizione del Fornitore da OMVP devono essere mantenute riservate nei confronti di terzi e fornite solo alle persone che devono essere coinvolte ai fini delle consegne a OMVP; tali persone devono inoltre essere soggette a un obbligo di riservatezza. Il Fornitore si impegna a imporre un equivalente obbligo di riservatezza ai propri subfornitori. Il Fornitore non può utilizzare le informazioni riservate trasmesse da OMVP per scopi diversi da quelli previsti dal contratto.

(3) Tali obblighi non si applicano alle informazioni per le quali il Fornitore può dimostrare che (i) erano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione o sono diventate di pubblico dominio in seguito senza colpa del Fornitore; (ii) erano già in possesso del Fornitore al momento della loro comunicazione; (iii) gli sono state comunicate da una terza parte non vincolata da riservatezza o da un divieto di utilizzo, per cui tale terza parte non deve aver ottenuto le informazioni direttamente o indirettamente dal Fornitore; o (iv) devono essere divulgate alle autorità in applicazione di disposizioni di legge.

(4) Tutte le informazioni trasferite devono essere restituite a OMVP immediatamente e nella loro interezza alla prima richiesta di quest'ultima o, se richiesto da OMVP, distrutte; ciò vale anche per eventuali copie o registrazioni di tali informazioni. Il Fornitore è tenuto a restituire spontaneamente qualsiasi informazione fornitagli da OMVP se tali informazioni non vengono più utilizzate per l'esecuzione dell'ordine.

(5) OMVP si riserva tutti i diritti su tutte le informazioni a questo riguardo, compresi i diritti d'autore e il diritto di depositare diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, brevetti di utilità, ecc.

(6) Qualora le informazioni corrispondenti provenienti da terzi siano state divulgate a OMVP, la presente riserva si applicherà anche a favore di tali terzi.

(7) Qualora il Fornitore realizzi prodotti in conformità a documenti, illustrazioni, modelli o supporti simili sviluppati da OMVP, in conformità a informazioni riservate di OMVP, con gli strumenti di OMVP o strumenti di reverse engineering, o utilizzando le informazioni di cui sopra, il Fornitore non potrà utilizzare tali prodotti direttamente né consegnarli o fornirli a terzi.

(8) Il Fornitore si impegna a restituire a OMVP tutte le informazioni riservate ricevute al termine del rapporto di fornitura, laddove tali informazioni siano fisicamente visibili o memorizzate su supporti di memorizzazione elettronici. Il Fornitore dovrà confermare per iscritto, su richiesta di OMVP, di aver adempiuto agli obblighi di cui ai due paragrafi precedenti.

16. Proprietà intellettuale nei lavori di sviluppo

Se il Fornitore esegue lavori di sviluppo per OMVP per materiali di produzione o attrezzature di produzione (in particolare utensili) i cui costi sono rimborsati da OMVP separatamente e/o tramite i prezzi pagati per i prodotti (ovvero sono inclusi nell'ordine), si applicherà quanto segue:

(1) Il Fornitore produrrà risultati di sviluppo liberi da diritti di proprietà intellettuale di terzi.

(2) La proprietà legale di tutti i risultati di sviluppo (incluse invenzioni, know-how, risultati di test e sviluppo, proposte, idee, bozze, progetti, suggerimenti, campioni, modelli, ecc.) creati dal Fornitore nell'ambito di questa collaborazione ("risultati di lavoro") spetterà a OMVP non appena si manifesterà. Il Fornitore trasferirà i diritti su tutti i risultati di sviluppo (inclusi tutti i brevetti e i diritti d'autore) a OMVP.

(3) Se i risultati del lavoro sono tutelabili da diritti di proprietà industriale, OMVP avrà in particolare il diritto di registrare tali diritti a proprio nome sia a livello nazionale che all'estero, di farli valere o di rinunciarvi in qualsiasi momento. Il Fornitore dovrà predisporre tutti i documenti necessari per garantire che eventuali diritti di proprietà industriale vengano trasferiti a OMVP. Se i risultati del lavoro assumono la forma software, i diritti di utilizzo e sfruttamento non si limitano al

codice oggetto. OMVP avrà in particolare diritto al trasferimento del codice sorgente e della documentazione. OMVP può richiedere che tale trasferimento venga effettuato in qualsiasi momento, anche durante o dopo l'esecuzione del progetto.

(4) Il Fornitore è tenuto a tenere conto senza restrizioni di eventuali invenzioni brevettabili realizzate dai propri dipendenti durante l'esecuzione del presente contratto, mediante una dichiarazione all'inventore. Il Fornitore è tenuto a stipulare opportuni accordi contrattuali con i propri dipendenti e subfornitori per garantire che questi ultimi trasferiscano al Fornitore i diritti su eventuali invenzioni brevettabili.

(5) Qualora i diritti di proprietà del Fornitore o i diritti di proprietà pregressi incidano sul materiale di produzione o sugli impianti di produzione, il Fornitore concederà a OMVP e alle sue società affiliate il diritto esclusivo, irrevocabile, sublicenziabile, trasferibile, illimitato nel tempo, nel luogo e nel contenuto, a titolo gratuito, di utilizzare e sfruttare tali risultati del lavoro in qualsiasi modo.

(6) Salvo quanto diversamente stipulato nel presente documento, il Fornitore (e tutte le società ad esso associate) è e rimane proprietario di tutte le invenzioni realizzate prima dell'inizio della collaborazione e dei diritti di proprietà depositati o concessi in relazione ad esse, nonché di tutti i diritti d'autore, brevetti e know-how ("diritti di proprietà precedenti") esistenti prima dell'inizio della collaborazione.

17. Fornitura di pezzi di ricambio

(1) Il Fornitore si impegna a fornire pezzi di ricambio a condizioni ragionevoli per la durata di vita prevista per l'utilizzo dei prodotti finali. Il periodo minimo è di 15 anni dalla fine della produzione in serie dei prodotti. In tempo utile prima della scadenza del periodo minimo, il Fornitore concederà a OMVP la possibilità di effettuare un ordine definitivo per tutti i pezzi di ricambio che si prevede saranno necessari a prezzi di serie.

(2) Per i pezzi di serie, il Fornitore è tenuto a fornire ulteriori pezzi/ricambi su richiesta di OMVP per un periodo di 15 anni dalla cessazione della produzione in serie. Per garantire tale impegno, il Fornitore fornirà, immagazzinerà e assicurerà gli utensili e gli altri dispositivi necessari per la produzione dell'oggetto della fornitura per tale periodo di tempo.

18. Controlli e dogane all'importazione e all'esportazione

(1) Il Fornitore è tenuto a informare OMVP di eventuali obblighi di autorizzazione per (re)importazioni/esportazioni delle sue merci ai sensi delle disposizioni doganali e di importazione o esportazione tedesche, europee, brasiliane, cinesi, giapponesi, messicane, thailandesi, ungheresi o statunitensi e delle disposizioni doganali e di importazione/esportazione del paese di origine delle sue merci nella sua documentazione commerciale, e a fornire tutte le conferme necessarie.

(2) Su richiesta, il Fornitore è tenuto a informare OMVP per iscritto di eventuali dati successivi relativi al commercio estero delle sue merci e dei loro componenti e a informare OMVP immediatamente e per iscritto (prima della consegna di qualsiasi merce interessata) di eventuali modifiche a tali dati.

(3) Il Fornitore è tenuto a risarcire qualsiasi perdita o danno subito a causa di dati o documenti errati o non riconosciuti dalle autorità competenti, a meno che il Fornitore non sia responsabile delle conseguenze di ciò.

19. Conformità

(1) Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni di legge pertinenti che disciplinano i rapporti con i dipendenti, la tutela dell'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro, nonché a impegnarsi per ridurre le emissioni nocive per la salute umana e l'ambiente nelle sue attività. A tal fine, il Fornitore dovrà installare e sviluppare, nella misura del possibile, un sistema di gestione ISO 14001. Il Fornitore si atterrà inoltre ai principi fondamentali dell'iniziativa Global Compact delle

Nazioni Unite. Questi riguardano essenzialmente la tutela dei diritti umani internazionali, il diritto alle negoziazioni tariffarie, la prevenzione del lavoro forzato e minorile, l'eliminazione della discriminazione nelle assunzioni e nell'impiego, la responsabilità ambientale e la prevenzione della corruzione. Ulteriori informazioni sull'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite sono disponibili sul sito www.unglobalcompact.org.

(2) Qualora il Fornitore agisca ripetutamente e/o nonostante istruzioni contrarie in violazione della legge e non dimostri di aver posto rimedio a tale violazione nella misura massima possibile e di aver adottato adeguate precauzioni per evitare future violazioni, OMVP si riserva il diritto di recedere dai contratti in essere o di risolverli senza preavviso.

(3) Il Fornitore garantisce di non aver promesso regali o provvigioni ai dipendenti, rappresentanti autorizzati, agenti o rappresentanti di OMVP e di non corrispondere tali compensi. In caso di violazione, OMVP avrà il diritto di risolvere il contratto senza preavviso e di richiedere al Fornitore il risarcimento di eventuali perdite o danni subiti da OMVP a seguito di tale violazione.

(4) Il Fornitore garantisce che esso stesso e i suoi appaltatori e subappaltatori pagheranno il salario minimo applicabile a tutti i rispettivi dipendenti in ogni momento. In caso di violazione di questa disposizione, il Fornitore terrà OMVP indenne da eventuali pretese di terzi.

(5) Qualora OMVP o il Fornitore siano società soggette alla legge italiana o la consegna avvenga da o verso l'Italia, il Fornitore è tenuto a conformarsi alle disposizioni del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01. Le violazioni potranno comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio fino alla risoluzione del contratto.

20. Sostanze e preparati pericolosi

(1) Per merci e materiali destinati a procedure che richiedono un trattamento speciale a causa di leggi, ordinanze, altre disposizioni o della loro composizione e dei loro effetti sull'ambiente, tra l'altro per quanto riguarda il trasporto, l'imballaggio, l'etichettatura, lo stoccaggio, la manipolazione, la fabbricazione e lo smaltimento, devono essere rispettate le disposizioni di legge che regolano la fabbricazione e quelle del paese di distribuzione del Fornitore.

(2) In tal caso, il Fornitore fornirà a OMVP la documentazione richieste prima della conferma dell'ordine. In particolare, tutte le sostanze pericolose e tossiche per le falde acquifere non devono essere fornite a meno che non sia fornita una scheda di sicurezza CE e che siano state approvate da OMVP. Qualora i requisiti in merito dovessero cambiare durante il rapporto di fornitura, il Fornitore dovrà fornire immediatamente a OMVP la documentazione corrispondente ai requisiti modificati.

(3) OMVP ha il diritto di restituire gratuitamente al Fornitore tutte le sostanze pericolose e tossiche per le falde acquifere utilizzate a scopo di prova.

(4) Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di OMVP per qualsiasi inosservanza colposa delle disposizioni di legge vigenti che causi danni.

(5) Il Fornitore dovrà garantire che i requisiti del regolamento REACH dell'UE sui prodotti chimici siano rispettati. Il Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 30/12/2006) — di seguito denominato "REACH" — è conforme, in particolare affinché tutte le preregistrazioni e le registrazioni vengano effettuate nei tempi previsti. OMVP non è in alcun caso tenuta a effettuare la (pre)registrazione. Il Fornitore è consapevole che i prodotti non possono essere utilizzati se non sono state rispettate correttamente e integralmente le disposizioni del REACH.

(6) I componenti (metalli pesanti) contemplati dalla Direttiva UE sui veicoli fuori uso (ELV — Veicoli fuori uso) devono essere inseriti dal Fornitore nel database IMDS a proprie spese e saranno quindi considerati dichiarati.

(7) In base alla Direttiva UE sui veicoli fuori uso, il Fornitore è tenuto a garantire quanto segue:

(i.) deve essere ideato e comunicato un sistema basato sui componenti per l'essiccazione e lo smaltimento delle sostanze tossiche; è necessario rispettare lo standard di etichettatura VDA 260 per utensili e componenti;

(ii.) è necessario predisporre un piano di smaltimento per i componenti selezionati dei fornitori, previa discussione con OMVP;

(iii.) è necessario riciclare la maggior percentuale possibile di componenti e utilizzare materie prime sostenibili, previa discussione con OMVP.

(8) Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni di legge e ufficiali in materia di tutela dell'ambiente nell'adempimento dei propri obblighi di legge.

(9) Il Fornitore terrà OMVP completamente indenne da qualsiasi conseguenza, in particolare perdite o danni, e da qualsiasi pretesa di terzi derivante da qualsiasi inadempimento colposo da parte del Fornitore nel rispettare in tutto, completamente o tempestivamente le disposizioni del presente Contratto.

21. Compensazione, cessione

(1) OMVP avrà diritti di compensazione e cessione nella misura prevista dalla legge. Il Fornitore non ha il diritto di cedere a terzi i propri crediti nei confronti di OMVP.

(2) Il Fornitore non può avvalersi di uno o più subappaltatori per l'esecuzione di un ordine o di una parte di esso senza la previa autorizzazione scritta di OMVP.

(3) Il Fornitore non può cedere o trasferire alcun ordine di acquisto o il contratto, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta di OMVP.

22. Riserva di proprietà

(1) La proprietà della merce passerà a OMVP al momento del pagamento dell'intero prezzo di acquisto. È esclusa qualsiasi riserva di proprietà estesa o ampliata o riserva di conto corrente da parte del Fornitore in relazione alla merce consegnata.

(2) Tutti i componenti, le materie prime, gli utensili, i materiali o altri dispositivi o articoli forniti da OMVP o acquisiti dal Fornitore a spese di OMVP (e i cui costi di approvvigionamento sono rimborsati da OMVP o sono inclusi nei prezzi da pagare per i beni e sono stati pagati per intero) e connessi o utilizzati nella fabbricazione dei prodotti rimarranno o diventeranno di proprietà esclusiva di OMVP. Tutti i diritti su bozze, campioni, illustrazioni, dati, modelli o altre informazioni e documenti forniti da OMVP rimarranno di proprietà di OMVP. Il Fornitore accetta espressamente che i beni o i documenti di OMVP non possano essere utilizzati per la fabbricazione o la costruzione di prodotti per clienti terzi senza la previa autorizzazione scritta di OMVP.

(3) Il Fornitore detiene i beni e la documentazione di OMVP esclusivamente in prestito e dovrà conservarli separatamente dai beni di altre persone; tutti i beni e i documenti di OMVP devono essere chiaramente designati come tali. Il Fornitore garantisce che tutti i componenti, le materie prime, gli utensili, i materiali o altri dispositivi o articoli utilizzati da OMVP per la lavorazione non saranno mescolati con altri componenti. Il Fornitore garantisce inoltre che i componenti consegnati per la lavorazione non saranno mescolati con altri componenti consegnati da OMVP per la lavorazione.

(4) Il Fornitore è responsabile per qualsiasi perdita o danno ai beni di OMVP. OMVP deve essere informata immediatamente in caso di perdita o danno ai propri beni. Il Fornitore è tenuto ad assicurare i beni di OMVP al loro valore di sostituzione e a proprie spese contro incendio, danni causati dall'acqua e furto, come minimo, e a mantenere tale assicurazione. Il Fornitore deve dimostrare a OMVP, su richiesta, l'esistenza di tale assicurazione. Il Fornitore deve eseguire tutti i lavori di manutenzione necessari con la frequenza appropriata e a proprie spese. Qualsiasi danno o interruzione deve essere immediatamente notificato a OMVP.

(5) Qualora OMVP fornisca al Fornitore prodotti, materie prime o altri materiali ("beni") per la fabbricazione di prodotti, OMVP manterrà la proprietà di tali beni. Il trattamento/lavorazione, la conversione, l'incorporazione o la trasformazione di tali beni da parte del Fornitore saranno effettuati per conto di OMVP. Se i beni con riserva di proprietà vengono lavorati insieme ad altri beni non di proprietà di OMVP, OMVP acquisirà la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione al valore dei beni di OMVP (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri beni lavorati al momento della lavorazione. Se i beni forniti da OMVP vengono combinati o mescolati in modo inscindibile con altri beni non di proprietà di OMVP, OMVP otterrà la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione al valore di tali beni con riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri beni combinati o mescolati al momento della combinazione o miscelazione. Se tale combinazione o miscelazione avviene in modo tale che i beni del Fornitore siano considerati il bene principale, si conviene che il Fornitore trasferirà la comproprietà in proporzione a OMVP; il Fornitore conserverà e proteggerà la proprietà esclusiva o la comproprietà per conto di OMVP.

(6) Il Fornitore ha il diritto di monitorare il flusso delle merci dalla consegna dei beni forniti da OMVP alla riconsegna dei prodotti a OMVP tramite sistemi di prenotazione. Su richiesta di OMVP, il Fornitore è tenuto a fornire tali dati immediatamente e gratuitamente.

23. Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile

(1) Il luogo di adempimento per gli obblighi di consegna del Fornitore è il luogo di ricezione o di utilizzo designato da OMVP. Il luogo di adempimento per gli obblighi di pagamento di OMVP è la sede legale della società che ha stipulato tale obbligo contrattuale.

(2) Le disposizioni del presente contratto sono regolate esclusivamente dal diritto italiano, ad esclusione di qualsiasi conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita di merci (CISG).

(3) Qualora in un accordo sui diritti individuali sia prevista l'applicabilità di un altro ordinamento giuridico, il presente accordo si applicherà in relazione a tale ordinamento giuridico. Le presenti condizioni di acquisto continuano ad applicarsi.

(4) Il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia legale derivante direttamente o indirettamente dai rapporti contrattuali basati sulle presenti condizioni di acquisto è il Tribunale Civile di TORINO. OMVP ha inoltre il diritto di intentare un'azione legale contro il Fornitore nella giurisdizione della sua sede legale o di una sua controllata, oppure nella giurisdizione del luogo di adempimento.

(5) Ogni riferimento a "disposizioni di legge" nel presente documento designa le disposizioni di legge applicabili; se nessuna legge si applica direttamente alla circostanza, si applicano le disposizioni di legge generali.

24. Disposizioni varie

(1) Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente documento dovesse essere o diventare invalida o inapplicabile, la validità giuridica delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata. In luogo della disposizione nulla o inapplicabile, si considererà concordata una disposizione che riproduca l'intenzione originaria delle presenti condizioni. Le Parti contraenti, come indicato nella disposizione invalida o inapplicabile, nella misura massima consentita dalla legge. Lo stesso vale per eventuali lacune nel contratto.

(2) Le presenti condizioni di acquisto sono disponibili in diverse lingue. In caso di discrepanze tra le versioni tradotte e la versione italiana, prevarrà esclusivamente la versione.